

Allegato alla deliberazione  
di C.C. n.76 del 05.12.2002

## COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)



## REGOLAMENTO COMUNALE REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO

---

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 02.08.2001, esente da vizi CO.RE.CO. nella seduta del 30.10.2001 prot.n.003056/043/2001 – 2ª Pubblicazione in data 12.10.2001 al P.R.A. n°548;
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.76 del 05.12.2002.

## SOMMARIO

|  |         |
|--|---------|
| <b>Art. 1</b> Introduzione del Reddito Minimo d’Inserimento..... | Pag. 3  |
| <b>Art. 2</b> Finalità.....                                      | Pag. 3  |
| <b>Art. 3</b> Forme di intervento.....                           | Pag. 3  |
| <b>Art. 4</b> Destinatari degli interventi.....                  | Pag. 3  |
| <b>Art. 5</b> Modalità di accesso.....                           | Pag. 4  |
| <b>Art. 6</b> Requisiti e condizioni per l’ammissibilità.....    | Pag. 4  |
| <b>Art. 7</b> Definizione del reddito .....                      | Pag. 6  |
| <b>Art. 8</b> Graduatoria .....                                  | Pag. 7  |
| <b>Art. 9</b> Interventi di integrazione sociale. ....           | Pag. 9  |
| <b>Art. 10</b> Integrazione del reddito .....                    | Pag. 9  |
| <b>Art. 11</b> Compartecipanti al progetto .....                 | Pag. 10 |
| <b>Art. 12</b> Obblighi dei soggetti destinatari.....            | Pag. 10 |
| <b>Art. 13</b> Violazioni degli obblighi .....                   | Pag. 10 |
| <b>Art. 14</b> Diritto dei soggetti.....                         | Pag. 11 |
| <b>Art. 15</b> Entrata in vigore .....                           | Pag. 11 |

**Art. 1**  
**INTRODUZIONE DEL REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO**

Il presente regolamento disciplina **la seconda annualità** della sperimentazione dell'Istituto del Reddito Minimo d'Inserimento **2001-2002** previsto dal D.Lgs. 18.06.1998 n.237 ai sensi dell'art.80, della legge 20/12/2000 n.388.

**Art. 2**  
**FINALITA'**

L'Istituto del Reddito Minimo d'Inserimento, introdotto in via sperimentale dal D.Lgs. n.237/98, è una forma di protezione sociale che ha lo scopo di contrastare la povertà e l'esclusione sociale.

Obiettivo specifico del RMI è quello di favorire il sostegno economico e sociale delle persone esposte a rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al proprio mantenimento e a quello dei figli.

**Art. 3**  
**FORME D'INTERVENTO**

Il Reddito Minimo d'Inserimento è costituito da interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica delle persone e delle famiglie destinatarie, mediante programmi personalizzati (contratto) e trasferimenti monetari integrativi del reddito.

**Le azioni generali dei contratti personalizzati prevedono: la ricerca attiva del lavoro, la ripresa e il completamento della formazione, la riabilitazione della salute, l'assolvimento degli obblighi di cura e assistenza familiare, la partecipazione a squadre di collaborazione per il mantenimento e la cura del nostro territorio comunale.**

**Art. 4**  
**DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

Destinatari degli interventi, **per la seconda annualità**, sono i nuclei familiari e le singole persone che risiedono, **alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare ministeriale n.84803/16/239 del 25 febbraio 2002**, nel Comune di Terralba:

- cittadini italiani che alla data del 04.08.1998 siano residenti da almeno 12 mesi nel territorio comunale;
- cittadini stranieri provenienti da Stati appartenenti all'Unione Europea che alla data del 04.08.1998 siano residenti da almeno 12 mesi nel territorio comunale;

- cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea e gli apolidi che alla data del 04.08.1998 siano residenti da almeno 3 anni nel territorio comunale.

## **Art. 5 MODALITA' DI ACCESSO**

I soggetti che intendono accedere agli interventi previsti dal Reddito Minimo d'Inserimento devono inoltrare domanda, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando, su apposito modulo e scheda guida predisposti dall'ufficio di Servizio Sociale.

La domanda, debitamente compilata, verrà presentata all'ufficio protocollo e trasmessa al Responsabile del **procedimento**.

L'istanza ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione per le dichiarazioni in essa contenute ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di effettuare successive verifiche ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 237/98. Alla dichiarazione è **allegato il modello ISEE indicante la situazione economica equivalente del nucleo richiedente**. Si procederà tramite ulteriori controlli da realizzarsi in collaborazione con gli uffici competenti (Comando Vigili Urbani, Ufficio Servizio Edilizia Urbanistico, Ufficio Attività Produttive, Ufficio Tributi etc...).

## **Art. 6 REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITA'**

I destinatari dell'intervento devono possedere, ai sensi degli artt.6 e 8 del D.Lgs. 237/98, i seguenti requisiti:

**A** - Essere privi di reddito, ovvero con reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita in **Euro 178,89 (ex lire 530.000)** mensili per l'anno **2002** per una persona che vive da sola.

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare ministeriale n.85501/16/239/22 del 5 marzo 2002 nella dizione "*qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato*" non rientrano, per la determinazione del reddito, le seguenti entrate economiche:

- **gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni di maternità ai sensi della L.448/98;**
- **l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n.18;**
- **i contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione;**
- **i contributi per i libri di testo o borse di studio.**

In presenza di un nucleo familiare composto da 2 o più persone la soglia di povertà è determinata sulla base della scala di equivalenza di seguito riportata.

## Scala di equivalenza

| Numero dei componenti: | Parametro |
|------------------------|-----------|
| 1                      | 1,00      |
| 2                      | 1,57      |
| 3                      | 2,04      |
| 4                      | 2,46      |
| 5                      | 2,85      |

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
- Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92 o con invalidità superiore al 66% oppure per i minori con indennità di frequenza.
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro.

**B** - Essere privi di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni investimenti, depositi bancari e postali fatta eccezione per quanto previsto dal punto 1 del presente articolo.

**C** - Essere privi di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'abitazione principale e relativa pertinenza (garage, box, cantina), purché sia identificata con le categorie catastali: A2, A3, A4, A5, A6, e di quanto previsto dai punti 2 e 3 del presente articolo

Pertanto possono accedere al Reddito Minimo d'Inserimento anche i titolari di:

- 1) un deposito bancario o postale ove viene accreditata la pensione o lo stipendio o altra somma utile per il sostentamento del nucleo familiare purché venga rispettata la scala reddituale di cui all'art.6 comma a) del presente regolamento.
- 2) un terreno di superficie non superiore a 5.000 mq. che non risulti classificato in zona A, B, C, D o G del P.U.C. per il quale potrà essere richiesto il certificato di destinazione urbanistica.
- 3) una casa di cui non hanno la disponibilità (nuda proprietà, comproprietà, immobile fatiscente) e vivono attualmente in affitto.

Tuttavia, qualora, in seguito alla formazione della graduatoria ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, si dovessero presentare casi di parità di punteggio tra chi è proprietario di beni immobili (compresa l'abitazione principale) e chi non lo è, quest'ultimo avrà la precedenza.

## Art. 7 DEFINIZIONE DEL REDDITO

Ai fini del Reddito Minimo d'Inserimento il reddito considerato è quello **presentato attraverso il modello ISEE indicante la situazione economica equivalente del nucleo familiare dell'anno precedente.**

**Il reddito del nucleo familiare** è costituito da tutti gli introiti dichiarati, derivanti da pensioni, redditi vitalizi di qualsiasi natura effettivamente percepiti, redditi da lavoro dipendente o autonomo, redditi patrimoniali e altre entrate economiche **ad esclusione di quelle indicate nell'articolo 6, I comma lett. A del presente regolamento**, o accertati dall'Amministrazione anche con riferimento al tenore di vita del nucleo familiare, a tal fine avranno rilevanza le ultime tre fatture inerenti il consumo dell'energia elettrica e dell'uso del telefono che se richieste d'ufficio dovranno essere presentate entro un termine massimo di cinque giorni.

Per il consumo relativo all'energia elettrica, verrà considerato, un importo pari a **Euro 46,48 (ex 90.000 lire)** per una persona che vive da sola, più **Euro 15,49 (ex 30.000)** lire per ogni ulteriore componente del nucleo familiare (fattura bimestrale).

I redditi da lavoro saranno considerati, al netto di ogni ritenuta, nella misura del 75% (art.6, comma 6, del D.Lgs. 237/98).

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verifica dello stato di bisogno mediante l'acquisizione di tutti gli atti dai quali sia possibile desumere, in maniera certa, le effettive entrate reddituali e lo stato suddetto quali:

- Modello Cud, Unico, 730, modello fiscale da lavoro autonomo, visura della Camera di Commercio per coloro che, se iscritti, non presentano l'Unico, etc;
- Libretto di lavoro;
- Tesserino di disoccupazione aggiornato;
- Autocertificazione di frequenza scolastica dei genitori con minori in età di obbligo scolastico;
- Certificato di frequenza a corsi professionali per i disoccupati in età lavorativa;
- Accertamento della categoria catastale dell'abitazione completo di foglio mappale e rendita catastale o di altre proprietà immobiliari;
- Accertamento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 4 L. 104/92 o da parte della commissione sanitaria competente .

L'Amministrazione comunale, tramite l'ufficio R.M.I., attiverà ogni intervento consentito e ritenuto necessario per il riscontro dei redditi dichiarati e del tenore di vita dei componenti il nucleo familiare attraverso le modalità **previste dal Decreto legislativo e dal progetto:**

- Indagine socio familiare (colloqui in ufficio e visita domiciliare);
- Accertamenti da richiedere al comando di polizia municipale;
- Riscontro, tramite l'ufficio tecnico, dell'esistenza del patrimonio immobiliare.

- Richiesta formale di collaborazione con uffici: imposte dirette, ufficio delle Entrate etc..

## **Art. 8 GRADUATORIA**

**Qualora le somme trasferite dal Ministero non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande accolte si provvederà a stilare una graduatoria secondo i seguenti criteri:**

1. Nuclei senza reddito con figli minori e/o figli portatori di handicap in situazioni di gravità accertata ai sensi dell'art.4 L. 104/92 o da parte della commissione sanitaria competente .
2. Nuclei con reddito insufficiente con figli minori e/o figli portatori di handicap in situazioni di gravità accertata ai sensi dell'art.4 L. 104/92 o da parte della commissione sanitaria competente.
3. Nuclei privi di reddito senza figli minori e/o portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art.4 L.104/92 o da parte della commissione sanitaria competente.
4. Singoli senza reddito.
5. Nuclei con reddito insufficiente senza figli minori e/o figli portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art.4 L.104/92 o da parte della commissione sanitaria competente.
6. Singoli con reddito insufficiente.

A **parità di condizioni socio economiche** la graduatoria verrà definita sulla base dei seguenti ed ulteriori elementi:

**A) Per i nuclei familiari senza reddito** (posizione 1 e 3 della tabella):

1. Numerosità del nucleo (1 punto per ogni componente la famiglia).
2. Mancanza di abitazione in quanto il richiedente vive in alloggio impropriamente adibito a tale uso (3 punti).
3. Assenza temporanea di uno (1 punto) o entrambi i genitori (2 punti) per cause quali:
  - carcerazione; recupero terapeutico; lunghi periodi di ospedalizzazione e motivi simili.

**B) Per i nuclei familiari con reddito insufficiente** (posizione 2 e 5 della tabella):

1. Numerosità del nucleo (1 punto per ogni componente la famiglia).
2. Mancanza di abitazione in quanto il richiedente vive in alloggio impropriamente adibito a tale uso (3 punti).
3. Assenza temporanea di uno (1 punto) o entrambi i genitori (2 punti) per cause quali:

- carcerazione; recupero terapeutico; lunghi periodi di ospedalizzazione e motivi simili.

Inoltre ai nuclei familiari con figli minori e/o figli portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 L. 104/92, senza reddito o con reddito insufficiente (posizione 1 e 2 della tabella), si attribuiranno 2 punti qualora dovessero essere monoparentali e ulteriori 0.5 punti per ogni figlio portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 L. 104/92.

Sarà, quindi, individuato il reddito pro-capite, dividendo il reddito complessivo del nucleo per il punteggio così ottenuto, privilegiando quei nuclei in cui esso risulti più basso.

### **C) Per i singoli senza reddito** (posizione 4 della tabella):

1. Mancanza di abitazione in quanto il richiedente vive in alloggio impropriamente adibito a tale uso (3 punti).
2. Anzianità di disoccupazione:
  - fino a due anni 0.50 punti
  - da due a cinque anni 1 punto
  - oltre 5 anni 1.50.

### **D) Per i singoli con reddito insufficiente** (posizione 6 della tabella):

Sarà individuato il reddito più basso.

A parità di condizioni economiche la graduatoria verrà definita sulla base dei seguenti ed ulteriori elementi:

1. Mancanza di abitazione in quanto il richiedente vive in alloggio impropriamente adibito a tale uso (3 punti);
2. Anzianità di disoccupazione:
  - fino a due anni 0.50 punti
  - da due a cinque anni 1 punto
  - oltre 5 anni 1.50 punti.

Qualora, dopo queste valutazioni, si dovessero verificare casi di parità di punteggio la precedenza verrà data sulla base dell'analisi complessiva del disagio in cui versano i richiedenti.

**Relativamente alle domande che risulteranno nella stessa posizione della graduatoria, verranno privilegiate, anche sulla base dell'analisi tecnica del disagio, quelle dei nuclei familiari o di persone singole che non hanno beneficiato del Reddito Minimo d'Inserimento nel primo anno di sperimentazione.**

Tutti requisiti necessari per accedere al Reddito Minimo d'Inserimento, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti alla data di approvazione della graduatoria definitiva. **Cittadini beneficiari del primo anni di sperimentazione dovranno anch'essi presentare domanda per l'eventuale ammissione alla seconda annualità.**

La graduatoria provvisoria verrà approvata decorsi **quarantacinque** giorni dalla data di scadenza del bando, gli esclusi riceveranno motivata comunicazione entro i termini necessari per il ricorso.

Avverso la graduatoria può essere proposto ricorso **al Sindaco**.

L'elenco definitivo dei beneficiari del R.M.I. verrà approvato con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio, entro trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione dei ricorsi.

**Per l'integrazione del reddito si osserveranno le disposizioni dell'art.6, mentre per la formazione della graduatoria, a parità di condizioni, verrà data la precedenza a quei cittadini che non usufruiscono delle prestazioni di seguito elencate ed escluse dall'art.6 per il calcolo della determinazione del reddito:**

- **assegni per il nucleo familiare e gli assegni di maternità ai sensi della L.448/98;**
- **indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n.18;**
- **contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione;**
- **contributi per i libri di testo o borse di studio.**

**Relativamente all'assegnazione del punteggio per la formazione della graduatoria finale, verrà applicata una penale (per i beneficiari del primo anno di sperimentazione) nel seguente modo:**

- **sottrazione di due punti per coloro che hanno disatteso completamente il contratto;**
- **sottrazione di un punto per coloro che hanno disatteso il contratto, ma che si sono riattivati per il rispetto dello stesso.**

#### **Art. 9**

#### **INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE**

Gli interventi di integrazione sociale sono volti a favorire il superamento dell'emarginazione dei singoli e delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'autonomia economica delle persone.

A tal fine L'Amministrazione comunale attraverso l'ufficio R.M.I., **prima dell'erogazione monetaria**, elabora i Programmi di Integrazione Sociale Personalizzati, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti e concordando con gli stessi il contenuto e gli impegni derivanti dall'attuazione del Contratto.

Ove è presente la famiglia il programma può coinvolgere tutti i componenti.

#### **Art. 10**

#### **INTEGRAZIONE DEL REDDITO**

L'integrazione del reddito ha inizio con l'accoglimento della domanda e la stipula del programma di cui all'art.9 (Contratto).

La domanda si ritiene accolta a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria.

Il reddito Minimo d’Inserimento non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed ai fini fiscali è equiparato alla pensione sociale ai sensi della L.153/69 e successive modificazioni e integrazioni.

Il provvedimento di concessione e liquidazione del beneficio sarà emesso con determinazione del Responsabile del Servizio.

**Qualora sussistano particolari situazioni familiari accertate dai Servizi Sociali, il Comune può erogare la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i componenti, la persona che maggiormente garantisce l’effettivo utilizzo della prestazione a beneficio del nucleo familiare.**

**Qualora tale soluzione non si possa realizzare e sussistano gravi situazioni (alcolismo, tossicodipendenza etc...) accertate dal Servizio Sociale potrà garantire l’erogazione di una parte del beneficio attraverso buoni spesa e buoni farmaci.**

### **Art. 11**

#### **COMPARTECIPANTI AL PROGETTO**

Per l’esecuzione del progetto verranno coinvolte istituzioni, forze economiche, sociali e sindacali.

**Si rinnoveranno le collaborazioni attraverso appositi protocolli con Enti pubblici e privati disposti a collaborare alla realizzazione della seconda annualità del Reddito Minimo d’Inserimento: scuole, servizi socio sanitari, enti di formazione professionale, associazioni del privato sociale.**

### **Art. 12**

#### **OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI**

I soggetti ammessi al Reddito Minimo di Inserimento hanno l’obbligo di:

- A-** Comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- B-** Confermare ogni sei mesi il persistere delle condizioni;
- C-** Rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto;
- D-** Per i soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, accettare l’eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato che dovessero ricevere, nell’ambito delle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro e rendersi disponibili per attività di volontariato.

### **Art. 13**

#### **VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI**

In caso di violazione degli obblighi di cui all’art.12 del presente regolamento il Comune sospenderà o ridurrà, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni del Reddito Minimo d’Inserimento sulla base della gravità della violazione medesima e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente.

**Art. 14**  
**DIRITTO DEI SOGGETTI**

I richiedenti la cui domanda non è stata accolta possono, entro trenta giorni, ricorrere al **Sindaco**.

Possono altresì ricorrere al **Sindaco** nel medesimo termine coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione del Reddito Minimo d'Inserimento.

Il **Sindaco**, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, se riaprire la procedura di verifica della situazione del nucleo, **qualora sussista una motivazione oggettiva trasmessa per iscritto, tale da riaprire la procedura di valutazione da parte del Servizio.**

Al fine di consentire eventuali ricorsi, la graduatoria si riterrà provvisoria per 30 giorni.

**Art. 15**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento **entra in vigore** una volta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale **e in seguito all'affissione** all'albo pretorio del Comune.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al disposto del Decreto legislativo 18 Giugno 1998, n.237.